

PATRIMONIO E TRUST

Liberalità indirette: il caso del bonifico bancario

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

[Scopri di più >](#)

Ai sensi dell'[articolo 769 cod.civ.](#), la **donazione** è il **contratto** con il quale, per **spirito di liberalità**, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo **diritto** oppure assumendo verso la stessa un'**obbligazione**.

Tale atto si caratterizza, tra le altre cose, per la **forma solenne**, dal momento che è necessario procedere alla **redazione dell'atto pubblico**. La prescrizione dell'atto pubblico risponde alla necessità di consentire al donatario di comprendere la specificità della disciplina sulla donazione e di far ponderare il suo stesso consenso.

Inoltre, secondo quanto previsto dagli **articoli 47 e 48 della Legge notarile**, non sembrerebbe essere indispensabile la **presenza di due testimoni**, menzionati nell'atto.

Una **deroga espressa** è stabilita per la **donazione di modico valore** che ha per oggetto **beni mobili**, che è considerata **valida anche se manca l'atto pubblico**, purché vi sia stata la tradizione. La **modicità** deve essere valutata anche in rapporto alle **condizioni economiche del donante** ([articolo 783 cod. civ.](#)).

Quando, invece, lo **scopo liberale** di arricchire un'altra persona viene realizzato, **non** mediante un **formale atto di donazione**, ma attraverso un **negoziò indiretto** avente causa propria e fine liberale, si parla di **"liberalità indiretta"**.

Il **negoziò indiretto** realizza, per **spirito di liberalità** (c.d. *animus donandi*), l'effetto tipico della **donazione** mediante l'impiego di uno **strumento giuridico diverso**. Esso, quindi, è pur sempre una **liberalità**, in quanto arricchisce chi la riceve e diminuisce il patrimonio di chi la effettua.

Per tale ragione, così come previsto dall'[articolo 809 cod.civ.](#), alle **liberalità indirette** si applicano le **regole** proprie della **donazione**, ivi comprese la **revocazione** delle donazioni per causa di ingratitudine e sopravvenienza di figli e la **riduzione** delle donazioni per integrare la

quota di legittima.

Con specifico riferimento alla **forma**, occorre evidenziare che è **sufficiente l'osservanza della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato** al fine di raggiungere lo scopo di liberalità, in quanto l'[**articolo 809 cod. civ.**](#), nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'[**articolo 769 cod. civ.**](#), non richiama l'[**articolo 782 cod. civ.**](#), che prescrive l'atto pubblico per la donazione (cfr., **Corte di Cassazione, n.5333/2004**).

In tale contesto occorre segnalare una pronuncia molto importante delle **Sezioni Unite** (cfr., [**SS.UU., sentenza n. 18725 del 27.07.2017**](#)) concernente l'ipotesi della **liberalità indiretta mediante bonifico bancario**.

In particolare le Sezioni Unite, con la pronuncia sopra indicata, hanno affermato che **il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta**.

Da ciò consegue che **la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore**.

Tale pronuncia risulta molto importante poiché, sebbene riguardi un ambito strettamente civilistico, produce effetti anche in ambito tributario, operando una **netta distinzione** tra la **donazione nulla per mancanza di forma** e la **donazione valida perché indiretta**.

Più nel dettaglio, essa sancisce la **nullità della “donazione informale” effettuata mediante bonifico bancario**, con la conseguenza che, **mancando la definitività dell'attribuzione**, il donante (o i suoi eredi) possono esercitare (nel termine prescrizionale) **l'azione di ripetizione** della dazione indebita (a prescindere dalla lesione della legittima).

Sulla scorta di tale pronuncia, quindi, **è opportuno valutare di volta in volta** la situazione del singolo cliente e decidere **se rendere stabile dal punto di vista civilistico l'operazione che non lo è**, conferendo forma solenne all'atto (ad esempio, mediante disposizioni testamentarie che facciano riferimento alle erogazioni già effettuate), e conseguentemente regolarizzare anche il profilo fiscale.

In difetto di ciò, appare evidente che **l'attribuzione patrimoniale non può essere considerata “stabile”**, con la conseguenza che essa è **soggetta all'esercizio dell'azione di ripetizione nel termine di prescrizione**.